

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Con ricorso del 25 agosto 2025 (preceduto da rituale reclamo negativamente riscontrato dall'intermediario) la parte istante si è rivolta a codesto Collegio rappresentando che nel 2022, convinto da un incaricato della società di fornitura, sottoscriveva un contratto avente ad oggetto la fornitura e installazione *"di una caldaia, oltre a kit domotica, climatizzatore ed un pacchetto di Kw che dovevano costituire un omaggio"*.

Rilevava, in proposito, che la consegna e l'installazione avveniva in maniera tardiva e parziale ed il beneficio correlato alla presunta offerta promozionale si interrompeva ad ottobre 2023.

La somma veniva finanziata dalla convenuta mediante contratto che prevedeva la restituzione del capitale *"in 120 rate d'importo omogeneo ed a tasso zero."*

Tanto premesso, il ricorrente domandava la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-*quinquies* TUB, con conseguente rimborso delle rate già pagate.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato che insieme alla società fornitrice G*P*A* sottoscriveva una convenzione commerciale che prevedeva la possibilità di stipulare finanziamenti finalizzati all'acquisto dei beni offerti dalla società.

A seguito di tale convenzione, il 14.03.2023, l'intermediario concedeva al ricorrente un prestito finalizzato per l'importo di euro 12.025,00 provvedendo all'addebito della prima rata del finanziamento solo in data 15.08.2023, ovvero a distanza di 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto, lasciando il tempo necessario alle parti (venditrice e acquirente) per la consegna e installazione.

Solo in data 26.03.2024, a distanza di un anno dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e 7 mesi dalla sua esecuzione, parte ricorrente metteva in mora la società (con lettera trasmessa per conoscenza alla resistente).

In tale sede evidenziava che i beni oggetto del contratto di finanziamento, seppur con ritardo, erano stati consegnati ed installati mentre contestava l'interruzione della fornitura di energia.

In sede di riscontro, l'intermediario richiedeva maggiori informazioni sui beni consegnati rilevando che la fornitura di energia era del tutto estranea al contratto di finanziamento ed invitava il ricorrente a rivolgersi esclusivamente alla fornitrice.

La commistione tra il contratto di vendita dei beni e l'accordo promozionale di fornitura energetica potrebbe indurre in errore circa il vero oggetto del contratto di finanziamento che è riferito esclusivamente a: "detrazione climatizzazione" come può facilmente desumersi dal confronto tra la Proposta di acquisto e le Condizioni Economiche del prestito finalizzato nonché del SECCI del Contratto di finanziamento.

Ne consegue che il medesimo non include alcuna fornitura di energia elettrica, trattandosi di contratto sottoscritto separatamente da quello di acquisto ed installazione dei beni finanziati, con altro partner. Ha aggiunto, poi, che parte ricorrente non ha fornito la benché minima prova in ordine al dedotto inadempimento del fornitore della sua non scarsa importanza.

Ha concluso, pertanto, che la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB va respinta.

In sede di repliche ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate, chiarendo che l'adesione alla proposta della fornitrice consentiva l'erogazione di una consistente quota di materia energetica da parte di un soggetto terzo (operante nel mercato della fornitura di energia).

Ha rilevato di non avere mai sostenuto che la fornitura energetica fosse oggetto del contratto o del finanziamento, bensì che sia stato il motore per cui l'accordo è stato ritenuto vantaggioso.

Il contratto principale aveva ad oggetto (così come il negozio di finanziamento collegato) la fornitura e installazione di beni, che non sono stati compiutamente installati e messi in funzione.

Il contratto principale aveva ad oggetto (così come il negozio di finanziamento collegato) la fornitura e installazione di beni, che non sono stati compiutamente installati e messi in funzione.

Ha, poi, specificato che il consenso è stato totalmente viziato (con conseguente annullabilità del medesimo) e la gravità dell'inadempimento è evidenziata dalla circostanza che l'omaggio della materia energetica facesse parte del risultato promesso e che fosse elemento essenziale per addivenire al consenso finale.

Non essendo mai arrivato alcun omaggio, è palese la sproporzione del costo da sostenere rispetto al valore del bene.

In sede di controrepliche, l'intermediario ha insistito per il rigetto della domanda, ribadendo l'insussistenza del collegamento negoziale ed eccependo il difetto di prova rispetto all'asserito grave inadempimento del fornitore.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 15.02.2023 con la convenuta, ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 12645/2021, ha chiarito che l'art. 125 *quinquies* TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la previa messa in mora del fornitore;
- b) l'inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Lo stesso Collegio di Coordinamento (nella menzionata decisione) ha chiarito che *nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.*

Ad ogni buon conto, il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* TUB è anzitutto la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura.

Rispetto al contratto di fornitura parte ricorrente produce la proposta di acquisto di un sistema di *domotic building automation*, di una caldaia, di valvole termostatiche, e di “*pdc aria*” accettata dal cliente con sottoscrizione il 15.02.2023, per l'importo di euro 11.725,00.

Nel contratto, l'intermediario resistente non è indicato come “partner finanziario”; è presente, comunque, l'indicazione della rata del finanziamento (euro 100,21 per 120 rate).

Il contratto prevedeva anche l'obbligo di installazione degli impianti per la società fornitrice.

Viene prodotto altresì un “accordo promozionale”, che fa riferimento a una “promo energia” di 25.000 KW. Il documento reca la firma della ricorrente nella medesima data di sottoscrizione della proposta ma non è sottoscritto dal fornitore.

Non è stata prodotta la fattura della società fornitrice.

In ordine al contratto di prestito finalizzato del 14.13.2023, lo stesso prevede la voce “*detrazione climatizzazione*” quale bene oggetto di finanziamento e indica quale importo totale del credito euro 12.025,00 (importo totale dovuto euro 12.366,06).

E' previsto che il prezzo venga versato direttamente alla società fornitrice.

La società fornitrice, inoltre, risulta quale intermediario del credito.

Dalla disamina, si evince che vi sia un contratto pacificamente collegato con il contratto che prevede la compravendita e l'installazione dell'impianto.

Il punto controverso è se la fornitura di 25.000 KW di energia elettrica (peraltro riportata in un documento non sottoscritto dal fornitore) rientri tra le prestazioni del contratto di fornitura cui si collega il prestito finalizzato (come sostenuto dal ricorrente), oppure ne sia estranea (come affermato dall'intermediario). Ciò al fine di valutare se la sua eventuale mancata erogazione costituisca un inadempimento del fornitore ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB.

Sul punto, si osserva anzitutto che, in base all'art. 122, comma 1, lett. b) TUB, l'art. 125 *quinquies* TUB non trova applicazione ai “contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile”.

Il che sembra escludere in radice che possa parlarsi di un collegamento rilevante ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB con riferimento alla fornitura di energia elettrica (in tal senso v. Collegio di Roma decisione n. 2224 del 26/02/2025).

In tale contesto, si osserva che non sussiste il collegamento negoziale tra la prestazione di fornitura di energia elettrica (su cui vertono in via esclusiva le contestazioni del cliente) e il finanziamento oggetto di controversia, non risultando quindi applicabile il rimedio previsto dall'art. 125-*quinquies* del TUB.

In relazione, poi, alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, si osserva che nell'atto introduttivo parte ricorrente afferma genericamente che l'adempimento non sarebbe “*avvenuto secondo i piani concordati*”, ma non offre ulteriori elementi descrittivi circa l'inadempimento. Nella lettera di messa in mora trasmessa al fornitore, poi, l'inadempimento contestato riguardava la consegna e l'installazione tardiva a parziale delle forniture e l'interruzione (ad ottobre 2023) del beneficio correlato alla presunta offerta promozionale.

Difetterebbe, in conclusione, anche la prova da parte del ricorrente dell'inadempimento di non scarsa importanza (oltrechè il paventato collegamento contrattuale).

In virtù degli elementi sopra riferiti, deriva il rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE